

---

# L'attuazione della Riforma Delrio in Piemonte



---

Seminario del Gruppo Consiliare del Partito  
Democratico

Consiglio Regionale del Piemonte

4 febbraio 2015

Intervento di  
Marco Orlando  
Segretario Unione Province  
Piemontesi

---

**1**

# **Sintesi della Riforma Delrio**

---

## Struttura generale della legge «Delrio»



- La riforma degli Enti Locali è la legge n. 56 del 7 aprile 2014, cd. «Legge Delrio», definitivamente approvata dalla Camera dei Deputati il 3/4/2014 dopo 8 mesi di discussione parlamentare.
- L'esigenza di una riforma organica degli Enti Locali ha origini lontane, fin dalla riforma del Titolo V della Costituzione approvata nel 2001
- La necessità di provvedere con una legge parlamentare è stata determinata anche dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 220/2013, che nel luglio del 2013 ha censurato di illegittimità il metodo di riforma utilizzato nel precedente disegno del Governo Monti.

[Comunicato del  
Governo 26 luglio 2013](#)

[Sommario del testo  
approvato dalla Camera  
il 21 dicembre 2013](#)

[L'Atto Senato n. 1212  
della XVII Legislatura](#)

[Sentenza Corte Cost.  
220/2013](#)

[Le aree e le città  
metropolitane - Dossier  
Consiglio Regionale del  
Piemonte \(2008\)](#)

## Finalità della riforma/1

- Dare alle principali conurbazioni italiane un **ordinamento differenziato**, istituendo dopo 40 anni le Città Metropolitane al posto delle Province. **Scopo**: rilanciare la competitività del sistema Paese puntando sulle potenzialità delle aree metropolitane.
- Fuori dalle aree metropolitane, trasformare le Province in enti a **rappresentatività democratica indiretta**, in attesa della loro soppressione per mezzo di una revisione costituzionale. **Scopo**: superare la forma di governo prevista dal Testo Unico Enti Locali, privando di legittimazione diretta gli organi di indirizzo politico e di governo.



"La ripresa che verrà dalle Città Metropolitane" (Il Sole-24 Ore)

Il discorso programmatico del Ministro Delrio al Senato (15 maggio 2013)

Aree e Città Metropolitane: la definizione del Ministero dell'Interno

## Finalità della riforma/2

- Stabilizzare la forma di governo delle **Unioni di Comuni** e le regole per le **fusioni** di Comuni di minori dimensioni o per **l'incorporazione** da parte di Comuni più grandi. **Scopo**: superare gli interventi legislativi episodici ed eterogenei in materia di unioni di comuni, adeguandone la forma di governo ad esigenze di maggiore rappresentatività territoriale.
- Tutto l'intervento riformatore è dominato dalla volontà di ***“ridurre la classe politica e i suoi costi senza ridurre la capacità delle istituzioni locali di dare risposte ai livelli territoriali adeguati e coerenti con le necessità dei problemi del Paese”*** (cit.: Relazione al ddl – 25/7/2013)



Articolo di Gian Candido De Martin sulle prospettive delle Autonomie Locali dopo la riforma del Titolo V (Astrid 7 ottobre 2011)

Articolo di Franco Pizzetti sulle esigenze di modernizzazione del Paese (Astrid 11 novembre 2013)

# Il nuovo ruolo dei Sindaci nel governo locale

- La riforma innova profondamente la logica degli interventi di decentramento del ventennio 1977-1997, poiché afferma la netta centralità dei **Sindaci** come *“classe politica di base del governo locale e quindi anche dell’ordinamento democratico”*.
- Al sistema attuale in cui le funzioni amministrative interessano **tre livelli di indirizzo politico autonomamente espressi mediante elezioni democratiche**, si sostituisce un sistema in cui la rappresentatività degli interessi locali resta soltanto al **Comune** e alla **Regione**.
- Con la riforma, il cd. “governo di prossimità” arriva al cd. “governo di area vasta”.



Sondaggio UPI (13 ottobre 2013) sulla percezione dei sindaci dei piccoli comuni in merito all'abolizione delle Province

Audizione dell'ANCI alla I Commissione Camera dei Deputati (6/11/2013)

---

## La nuova interpretazione della sussidiarietà: gestione associata e cooperazione sovra-comunale

- La riforma conferma anche l'indirizzo del D.L. 78/2010 che per primo aveva stabilito soglie minime demografiche di esercizio associato obbligatorio delle **funzioni fondamentali comunali**.
- Nell'85% dei Comuni italiani la “centralità” di ruolo dei sindaci non si può quindi tradurre in autonomia di gestione dei servizi e delle funzioni, perché l'indirizzo politico deve essere raggiunto all'interno delle gestioni associate obbligatorie (unioni di comuni o convenzioni)
- Mettendo nella stessa logica riformatrice le Province e le unioni di comuni si svela la competizione fra i due modelli politico-organizzativi, che era latente almeno dal 2010



Il principio europeo di  
sussidiarietà verticale

## Il disegno complessivo: riorganizzare **due** livelli di governo

- La legge “Delrio” opera a Costituzione invariata, come già fece la riforma della fine degli anni '90 (Bassanini).
- Anche questa riforma opera dichiaratamente in funzione anticipatoria di una revisione della Costituzione volta (tra l'altro) a eliminare la parola “province” dalla Carta costituzionale.
- La riforma fa **convergere sul modello politico-organizzativo delle unioni di comuni due finalità e due processi di riforma** che finora, procedevano paralleli e con finalità differenti:
  - ❑ da un lato, la riorganizzazione delle funzioni comunali per mezzo delle Unioni;
  - ❑ dall'altro, la riorganizzazione delle funzioni sovra comunali, prima svuotando e poi sopprimendo le Province



[Articolo di Franco Bassanini sulla competitività dell'Italia \(Astrid 14 novembre 2013\)](#)

[Articolo di Luciano Vandelli sul disegno di legge Delrio \(Astrid 23 ottobre 2013\)](#)

[Articolo di Gian Candido De Martin sul disegno di legge Delrio \(Astrid 23 ottobre 2013\)](#)

---

# Effetti: la “scommessa” sulle unioni di comuni

## /1

- Con la riforma si crea un corto-circuito fra le funzioni amministrative di prossimità e quelle cd. di area vasta.
- Il corto-circuito può essere problematico in presenza di un alto tasso di frammentazione delle amministrazioni comunali, come accade in Piemonte, in Lombardia, e in poche altre regioni italiane che hanno più di 500 comuni, peraltro in maggioranza comuni piccoli o piccolissimi.
- La presenza di città di medie dimensioni non soggette agli obblighi di gestione associata può essere un elemento di complicazione, se le unioni non vengono incentivate e premiate.

---

# Effetti: la “scommessa” sulle unioni di comuni

## /2

- Le unioni di comuni sono un modello politico-organizzativo che non è ancora assestato e collaudato nella maggior parte d'Italia, salvo alcune rilevanti eccezioni in Emilia-Romagna e in Toscana
- In quelle Regioni la frammentazione comunale è di molto inferiore a quella piemontese: la somma di tutti i Comuni delle due Regioni messe insieme equivale a poco più della metà dei Comuni del Piemonte
  - Toscana 287
  - Emilia-Romagna 348
  - **Piemonte 1206**

---

## Effetti: l'erogazione dei servizi pubblici di prossimità

- I servizi pubblici “di prossimità” vengono affidati dalla riforma alle unioni di comuni e ai comuni singoli, ma solo se essi sono superiori a determinate soglie demografiche di pianura, collina e montagna.
  - Nei piccoli Comuni, il Sindaco resta il rappresentante diretto della comunità locale ma non ha più responsabilità autonoma nella gestione dei servizi pubblici locali.
  - Le politiche pubbliche vanno decise all'interno delle Unioni di Comuni, accettando una sostanziale cessione di sovranità politica e tecnica.
-

---

## Effetti: le facilitazioni per le unioni di comuni

- La legge amplia il numero dei consiglieri delle unioni per garantire la rappresentanza di tutti i comuni aderenti
  - Prevede possibili risparmi sulla funzione del segretario dell'unione e dei revisori contabili
  - Conferisce giurisdizione di polizia giudiziaria e di protezione civile su tutto il territorio dei comuni associati
  - Individua altre funzioni di supporto associate per legge: responsabile anticorruzione, trasparenza, etc...
-

---

## Effetti: l'erogazione dei servizi pubblici di ambito metropolitano

- **La dimensione “metropolitana”** viene affidata alla cura della Città Metropolitana, che avrà un territorio pari all'intero territorio dell'attuale Provincia.
  - **Nell'iter parlamentare di approvazione della legge, era stata inizialmente data la possibilità a una minoranza qualificata dei comuni della Provincia di non aderire alla città metropolitana.**
  - **Questa facoltà avrebbe determinato la costituzione di una Città Metropolitana con un territorio pari alla sola conurbazione, lasciando la Provincia in vita per il resto del territorio**
  - **La facoltà è stata cancellata nella versione definitiva della legge.**
-

---

## Effetti: l'erogazione dei servizi pubblici di area vasta

- **La dimensione di “area vasta”** fuori dalle 10 grandi conurbazioni viene confermata alle Province e, in prospettiva futura (dopo l'abolizione delle Province), a **Unioni di comuni competitive** da costituire e strutturare nei territori non compresi nelle Città Metropolitane.
  - In via residuale, il governo di area vasta potrà essere attratto alla competenza gestionale delle Regioni, mediante il processo di riallocazione delle funzioni oggi svolte dalle Province non metropolitane
  - Nella ri-definizione dei servizi pubblici di area vasta avranno un ruolo preponderante le **leggi regionali di decentramento**, che in Piemonte sono “ferme” al 2003
-

---

**2**

# **Le Città Metropolitane**

---

# Le finalità istituzionali della Città Metropolitana nella riforma Delrio

1. Cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano
2. Promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione **di interesse della città metropolitana**
3. Cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle **con le città e le aree metropolitane europee**



*Nei diversi passaggi parlamentari del disegno di riforma, le finalità istituzionali della Città Metropolitana sono state ridimensionate per evitare un più marcato dualismo con le finalità istituzionali delle Regioni*

## Enti Locali a ordinamento differenziato

- Le Città Metropolitane vengono definite enti territoriali di area vasta con un ordinamento legislativo primario differenziato rispetto agli altri enti locali italiani.
- Vengono regolate da questa legge speciale e in via residuale dal Testo Unico Enti Locali del 2000 e dalla legge “La Loggia” del 2003. Le regioni potranno apportare alla disciplina eventuali contenuti integrativi, nell’ambito degli spazi eccedenti la **disciplina del sistema elettorale** e **delle funzioni fondamentali** che è riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.
- La gran parte delle funzioni di regolazione spetterà allo Statuto della Città Metropolitana



Relazione di Franco Pizzetti all'Assemblea ANCI 2011 (Astrid 24 ottobre 2011)

---

# La portata normativa dello Statuto Metropolitano

- La legge Delrio delegifica molta della disciplina oggi scritta nel Testo Unico Enti Locali e affida ampi spazi di regolazione allo Statuto Metropolitano
- Lo Statuto è una fonte del diritto formalmente amministrativa ma con questa legge assume un forte contenuto normativo generale, sia nell'organizzazione interna dell'ente, sia nel riparto e nella gestione delle funzioni, sia nel legittimare accordi tra la Città Metropolitana, i Comuni e le **Unioni di Comuni**
- Lo Statuto diventa molto più importante che in passato: per alcuni versi, “atto di alta organizzazione”, per altri versi “fonte paralegislativa”, per altri versi ancora “accordo-quadro”.

# Focus: la funzione **paralegislativa** dello Statuto Metropolitano

- La legge assegna allo Statuto alcuni compiti con valenza “esterna”, che cioè incidono nei rapporti istituzionali con gli altri livelli di governo e che sono **compiti tipici della legge**. Ad esempio:
  - ❑ Regolare le modalità e gli strumenti di **coordinamento** dell’azione complessiva di governo del territorio metropolitano;
  - ❑ Disciplinare i rapporti tra Città Metropolitana, i Comuni e **le unioni di Comuni** nell’organizzazione e nell’esercizio delle funzioni metropolitane e comunali
  - ❑ La previsione di forme di organizzazione **in comune** delle funzioni, eventualmente differenziate per **aree territoriali** interne alla Città Metropolitana



*Il potere regolatorio attribuito dalla legge Delrio allo Statuto è molto più ampio di quello previsto per le attuali Province dal TUEL e dalla legge 131/2003*

---

## Focus: la funzione **programmatica** dello Statuto Metropolitano

- La legge assegna infine allo Statuto delle funzioni di promozione della cooperazione territoriale, da realizzare mediante:
  - ❑ Convenzioni con le quali la Città Metropolitana, i Comuni e le Unioni di comuni possono accordarsi per avvalersi delle reciproche strutture;
  - ❑ Analoghe convenzioni con le quali determinate funzioni possono essere delegate ai diversi livelli di governo, per realizzare migliori economie di scala gestionali;
  - ❑ Intese con la Regione per dividere la Città Metropolitana in zone omogenee sul piano funzionale, con organismi di coordinamento territoriale;
  - ❑ Accordi tra i Comuni esterni e la Città Metropolitana

# 3

## Le nuove funzioni fondamentali

---

Funzioni fondamentali delle Città Metropolitane e nuove Province

Perimetro delle funzioni fondamentali e aspetti interpretativi

Il processo di riordino delle funzioni non fondamentali

# Le funzioni fondamentali della Città Metropolitana/1



- l'adozione e aggiornamento annuale del **piano strategico del territorio** metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni dei comuni compresi nell'area, anche rispetto all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni;
- la **pianificazione territoriale generale**, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture di interesse della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni ricompresi nell'area
- la strutturazione **di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici**, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;

# Le funzioni fondamentali della Città Metropolitana/2



- la **mobilità e viabilità**, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano;
- la promozione e coordinamento dello **sviluppo economico e sociale**, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico annuale del territorio;
- la promozione e coordinamento dei **sistemi di informatizzazione** e di digitalizzazione in ambito metropolitano.

## Caratteristiche delle funzioni fondamentali



- Si tratta di un insieme di funzioni più simili a quelle di un ente regionale che non a una delle attuali province. Sono funzioni che lo Stato assegna direttamente all'Ente e sulle quali la Regione non potrà intervenire.
- Rispetto alle attuali funzioni delle Province, è molto potenziata l'area delle funzioni attinenti alla pianificazione territoriale, alla regolazione dei servizi pubblici locali e al coordinamento dello sviluppo economico e sociale.
- La Città Metropolitana gestirà anche le **nuove funzioni fondamentali della Provincia** a cui subentra e le ulteriori funzioni attribuibili nell'ambito del processo di riordino delle province

---

## Le nuove funzioni fondamentali delle Province (che la Città Metropolitana eredita)

- Pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
- Pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
- Programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
- Raccolta ed elaborazione dei dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
- Gestione dell'edilizia scolastica;
- Controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale

---

# I “quattro insiemi” di funzioni della Città Metropolitana

- La Città Metropolitana ha quattro insiemi di funzioni da considerare “fondamentali” ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. p) della Costituzione:
    - le funzioni specifiche di cui al comma 44 della legge 56/2014;
    - le funzioni caratterizzanti il governo di area vasta di cui al comma 85, che la Città Metropolitana “eredita” in qualità di Provincia;
    - le funzioni attribuibili alla Città Metropolitana in esito al processo di riordino delle Province, ai sensi del comma 89, nonché in esito all’attuazione del comma 90 in materia di servizi pubblici locali a rilevanza economica;
    - le funzioni in qualunque momento attribuibili alla Città Metropolitana secondo il “normale” principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 Cost e all’art. 4, comma 3 della legge 59/1997.
-

---

## Le specificità nei territori montani /1

- Specifiche funzioni fondamentali sono riconosciute alle province **interamente montane E confinanti con Paesi esteri**:
  - Cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata
  - Cura delle relazioni istituzionali con province (anche autonome) e altri enti territoriali montani, mediante convenzioni e accordi
- Sono funzioni simili ad alcune di quelle attribuite alle Città Metropolitane, con in più la gestione di servizi in forma associata
- La menzione dei “servizi associati” rimanda **ma non è coordinata** con le previsioni di cui al D.L. 78/2010 e s.m.i. in tema di unioni di comuni
- Queste Province potrebbero entrare in competizione con le forme associative comunali e con il processo di trasformazione delle Comunità Montane



---

## Le specificità nei territori montani /2

- D'intesa con le Regioni, le Province montane potranno prevedere la costituzione di zone omogenee, dotate di organismi di collegamento con gli organi provinciali
- Viene introdotto l'obbligo per le Regioni di riconoscere a queste Province forme particolari di autonomia nelle materie di competenza legislativa concorrente ed esclusiva delle Regioni
- La riforma salvaguarda comunque l'autonomia costituzionale delle Province a Statuto Speciale (Trento e Bolzano) e la Regione VdA.
- Le Province di Sondrio e Belluno avranno tale statuto di specificità. Per la Provincia del VCO è in discussione la "montanità" di Verbania.



---

## **“Chi” e “come” deve conferire le funzioni alla Città Metropolitana e alle nuove Province**

- Secondo l'art. 118 Cost. (nonché secondo quanto previsto dal d.P.C.M. 363, attuativo dell'Accordo 11/9/2014), lo Stato e le Regioni devono conferire in concreto le funzioni fondamentali alla Città Metropolitana e alle nuove Province
  - Il conferimento deve essere realizzato mediante nuove leggi statali o regionali, oppure per via interpretativa stabilendo quali tra le attuali funzioni della Provincia vanno ascritte ai quattro nuovi cataloghi di materie
-

---

## Rapporto tra legge e Statuto nel conferimento delle funzioni alla Città Metropolitana

- Allo Stato e alla Regione spetta definire il titolo giuridico di conferimento di ciascuna funzione (attribuzione, trasferimento, delega) e determinare le misure di finanziamento del suo esercizio
  - Lo Statuto della Città Metropolitana potrà disciplinare in modo integrativo rispetto alle leggi l'esercizio in concreto delle funzioni, stabilendo anche – tra l'altro – possibili forme di esercizio coordinato, associato o congiunto con i Comuni e le loro Unioni
-

---

## Ci sono vincoli interpretativi per queste funzioni?

- No, perché la legge 56/2014 non offre alcun criterio interpretativo per riempire di contenuti operativi l'elenco di funzioni di cui al comma 44.
  - Fin dalla legge 42/2009, non è nemmeno più obbligatorio interpretare le funzioni amministrative secondo l'articolazione in funzioni e servizi prevista per la formazione del bilancio
-

---

# Le possibili interpretazioni (1)

- In assenza di criteri ermeneutici eterodiretti, in sede di attuazione dell'Accordo **la Regione dovrebbe definire in legge** uno o più criteri per portare “il vecchio” dentro al “nuovo”.
  - La prima interpretazione possibile è quella **teleologico-estensiva**, che punta all'affermazione di un ruolo “forte” della Città Metropolitana, almeno non inferiore a quello della attuale Provincia.
  - **Il criterio estensivo si riassume con l'affermazione: “*tutte le attuali funzioni della Provincia vanno ricondotte a uno dei quattro cataloghi delle nuove funzioni della Città Metropolitana*”**
-

# Esempio di interpretazione estensiva delle nuove funzioni fondamentali (comma 44)

- “la promozione e coordinamento dello **sviluppo economico e sociale**, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio.”

- ✓ Agricoltura
- ✓ Programmazione delle attività produttive
- ✓ Sviluppo montano e rurale
- ✓ Concertazione territoriale
- ✓ Politiche turistiche, culturali e sportive
- ✓ Progettazione su fondi UE
- ✓ Relazioni europee e internazionali
- ✓ Solidarietà sociale

---

# Conseguenze

- La Città Metropolitana viene nei fatti esentata dal riordino delle funzioni.
  - Lo Stato e la Regione possono soltanto **aggiungere nuove funzioni**, ma non ne possono togliere alcuna di quelle esercitate dall'attuale Provincia
  - C'è il rischio molto alto che la medesima funzione venga gestita in un modo a Torino, e in un modo diverso nelle altre Province.
-

---

## Le possibili interpretazioni (2)

- In sede di attuazione dell'Accordo, è possibile in alternativa proporre una interpretazione diversa, che non opziona alcuna scelta presente o futura del legislatore statale o regionale
  - L'Interpretazione **letterale/riduttiva** si riassume nella seguente affermazione : ***“le attuali funzioni della Provincia non sono riconducibili al comma 44, pertanto tutte le attuali funzioni devono essere riordinate ed eventualmente ri-conferite alla Città Metropolitana”***
-

---

# Conseguenze

- La Città Metropolitana viene coinvolta nel riordino delle funzioni al pari delle altre province, senza tenere conto (in sede di riordino) dell'esistenza del comma 44.
  - Lo Stato e la Regione possono **aggiungere nuove funzioni**, ma ne possono anche togliere alcune di quelle esercitate dall'attuale Provincia
  - In ambito regionale, si mantiene uniformità di esercizio delle funzioni amministrative "classiche" tra la Città Metropolitana e gli altri territori.
-

---

# Il processo di riordino delle funzioni non fondamentali

- E' un processo di riassetto delle funzioni diverse da quelle definite come fondamentali, che è regolato dalla legge 56/2014, dall'Accordo stabilito in Conferenza Unificata Stato-Regioni del 11 settembre 2014 e dal d.P.C.M. n.363 dell'11/9/2014 che ne ha dato attuazione.
  - Il riordino non riguarda soltanto le Province, ma anche la Città Metropolitana.
-

---

## Cosa ha fatto lo Stato finora all'interno del processo di riordino (art. 6 dPCM 363/2014)

- in materia di tutela delle minoranze, le funzioni relative alla delimitazione dell'ambito territoriale e subcomunale in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche, sentiti i comuni interessati, su richiesta di almeno il quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni stessi, ovvero di un terzo dei consiglieri comunali dei medesimi comuni, di cui all'art. 3, comma 1, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, sono attribuite, ove previste, alle città metropolitane ed alle Province come enti di area vasta
-

---

## Cosa ha fatto lo Stato finora all'interno del processo di riordino (art. 6 dPCM 363/2014)

- in materia di tutela delle minoranze, le funzioni relative alla possibilità di determinare, nelle Province in cui siano presenti i gruppi linguistici tutelati, nell'ambito delle disponibilità di bilancio delle stesse, in base a criteri oggettivi, provvidenze per l'editoria, per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela, nonché per le associazioni riconosciute e radicate nel territorio che abbiano come finalità la salvaguardia delle minoranze linguistiche, di cui all'art. 14 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, sono attribuite, ove previste, alle città metropolitane ed alle Province come enti di area vasta
-

---

## Cosa ha fatto lo Stato finora all'interno del processo di riordino (art. 6 dPCM 363/2014)

- in materia di tutela delle minoranze, le funzioni relative alla possibilità di istituire appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali, di cui all'art. 16 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 sono attribuite, ove previste, alle città metropolitane ed alle Province come enti di area vasta.
-

---

## Cosa ha fatto lo Stato finora all'interno del processo di riordino (Jobs Act)

- Con il piano di riforme per il lavoro e welfare (Jobs-Act), è previsto il riordino delle funzioni in materia di mercato del lavoro e politiche attive

[Il testo definitivo dell'A.C. 2660-A \(Jobs act\)](#)

---

---

# Conseguenze

- Al momento attuale, la maggior parte delle funzioni esercitate dalla Provincia **sembrano essere di competenza legislativa regionale concorrente o esclusiva**
  - **Lo Stato, tuttavia, può sempre rivendicare la propria potestà legislativa concorrente, nella determinazione dei principi generali di ciascuna materia**
-

---

# Principi e criteri direttivi per il riordino da parte della Regione

Nel decidere in merito al riordino, la Regione deve rispettare i seguenti principi e criteri direttivi:

- individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione;
- efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni;
- sussistenza di riconosciute esigenze unitarie;
- adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni.

Sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali, nonché le autonomie funzionali.

---

---

## Un disegno di legge “di principi”?

- Il 29 dicembre 2014 la Giunta Regionale del Piemonte ha approvato un disegno di legge «di principi»
  - Tutte le funzioni già conferite alle Province vengono confermate
  - Alcune funzioni (formazione professionale, trasporto pubblico locale, acqua, rifiuti, energia) vengono poste in gestione associata obbligatoria per le Province del Nord-Est e del Sud-Est Piemonte
  - Nessuna funzione ulteriore verrà conferita alla Città Metropolitana nell'immediato
-

---

## Criticità della scelta

- La scelta piemontese comporta alcune criticità:
    - Senza il conferimento di funzioni, è impossibile avviare politiche sullo sviluppo economico e sociale
    - La pianificazione strategica può entrare in conflitto con la pianificazione regionale volta ai fondi UE (Accordo di Partenariato Italia-UE 12 ottobre 2014)
    - La Città Metropolitana di Torino avrà le medesime funzioni della Provincia di Cuneo. Non si avvia il sistema duale.
  
  - Nella riunione dell'Osservatorio del 30 gennaio 2015 il Vicepresidente della Regione ha annunciato la sostituzione o l'integrazione del disegno di legge.
-

---

# Avvio di un sistema «duale» Città Metropolitana/Province

- Nello spirito della riforma c'è invece l'avvio di un sistema differenziato tra Città Metropolitane e Province, in vista della riforma costituzionale del Titolo V
  - La differenziazione può soltanto dipendere dal ruolo che i legislatori (statale e regionale) attribuiscono alla Città Metropolitana con le loro leggi e con una coerente riduzione delle competenze statali e regionali.
  - In particolare, la «chiamata in sussidiarietà» nei confronti delle Regioni dovrebbe comportare un ridisegno complessivo dei sistemi erogativi dei servizi pubblici locali, su tre dimensioni:
    - Prossimità (Comuni/Unioni)
    - Aree Vaste (Province/Regione)
    - Metropoli (Città Metropolitana)
-

---

## Altre criticità del disegno di legge

- Altre criticità del disegno di legge regionale:
    - Nessuna funzione «atterra» ai Comuni o alle Unioni di Comuni
    - Nessuna funzione (per ora) viene ripresa in gestione diretta da parte della Regione
    - si mantiene il livello di decentramento raggiunto nel 2010 ma con 1/5 delle risorse finanziarie a disposizione del sistema (10 Mio€ vs. 60 Mio€)
-

---

**4**

# **La questione finanziaria**

---

---

## La questione finanziaria

- La legge 190/2014 (stabilità 2015) ha confermato un prelievo forzoso di 1.285 Mio€ alle risorse tributarie proprie delle Province e Città Metropolitane (RCAuto; IPT)
  - Ha inoltre previsto la riduzione obbligatoria della **spesa per** dotazione organica per:
    - Il 30% dei dipendenti di ruolo della Città Metropolitana
    - Il 50% dei dipendenti di ruolo delle Province
  - Il D.L. 192/2014 Ha previsto la possibilità di confermare contratti a tempo determinato solo se non si è sfiorato il patto di stabilità nel 2014
-


# La questione finanziaria

- Sulle 7 Province + la Città Metropolitana l'impatto del prelievo forzoso 2015 è stimabile in circa 200 Mio€ e determina un generalizzato dissesto

	Risorse disponibili nel 2014	Contributo Stato 2015(DL 66/14 e 95/12+1 miliardo da ddl stab	% incid. Taglio 2015 su risorse dispon per servizi (comprensivo dei trasferimenti regionali vincolati)	RISORSE DISPONIBILI NEL 2015 PER FINANZIAMENTO FUNZIONI FONDAMENTALI E FUNZIONI CONFERITE DALLA REGIONE	STIMA RISORSE DISPONIBILI NEL 2015 PER FINANZIAMENTO FUNZIONI FONDAMENTALI E SPESA DI PERSONALE PER FUNZIONI CONFERITE DALLA REGIONE, ESCLUSI I TRASFERIMENTI VINCOLATI
ALESSANDRIA	49.548.368,23	11.176.509,50	22,56	38.371.858,73	-1.213.133,14
ASTI	17.710.487,88	4.763.881,40	26,90	12.946.606,48	-3.183.817,55
BIELLA	8.913.549,30	704.986,10	7,91	8.208.563,20	-5.224.928,49
CUNEO	58.380.612,90	13.843.956,20	23,71	44.536.656,70	-6.162.343,30
NOVARA	23.450.210,60	8.080.320,10	34,46	15.369.890,50	-5.547.326,75
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	17.154.166,09	8.924.399,10	52,02	8.229.766,99	-13.501.288,01
VERCELLI	20.253.351,65	6.396.168,00	31,58	13.857.183,65	-3.597.861,00

# La questione finanziaria


- Le risorse correnti disponibili al lordo dei trasferimenti regionali vincolati hanno subito una riduzione drastica nel triennio 2013-2015



# La questione finanziaria

- Nessun altro livello di governo ha subito un «taglio» di tale entità dalla legge di stabilità 2015

**INCIDENZA MEDIA REALE DEL  
TAGLIO 2015 SULLE RISORSE  
PROPRIE DELLE PROVINCE, AL  
NETTO DEI TRASFERIMENTI  
VINCOLATI**



# La questione finanziaria

Taglio personale Province impatto per Regione				
PROVINCIA	personale 2013	riduzione 50%	2013 spese personale	riduzione 50% spese
<b>PIEMONTE</b>				
ALESSANDRIA	635	317,5	26.179.985,0	13.089.992,5
ASTI	331	165,5	12.758.002,0	6.379.001,0
BIELLA	196	98	7.170.477,0	3.585.238,5
CUNEO	685	342,5	27.097.882,0	13.548.941,0
NOVARA	255	127,5	11.875.883,0	5.937.941,5
TORINO	1.700	510	78.638.125,0	23.591.437,5
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	193	96,5	8.022.792,0	4.011.396,0
VERCELLI	217	108,5	9.217.746,0	4.608.873,0
<b>TOTALE</b>	<b>4.212</b>	<b>1.766</b>	<b>180.960.892,0</b>	<b>74.752.821,0</b>

---

# Le prossime scadenze

- Entro il 30 marzo 2015:
    - Decreto MEF per la definizione puntuale del prelievo forzoso
    - Decreto Funzione Pubblica per le procedure di mobilità del personale soprannumerario
    - Legge regionale di riordino delle funzioni non fondamentali
    - Consultazione pubblica sullo Statuto metropolitano e approvazione dalla Conferenza metropolitana
-



**Grazie per  
l'attenzione**

Marco Orlando

[uppsegr@provincia.torino.it](mailto:uppsegr@provincia.torino.it)

011.861.2279

349.4163024

---

---

# Appendice

Lo scadenziario applicativo della legge di  
stabilità 2015 per le Province e la Città  
Metropolitana

---

## Le scadenze di gennaio-febbraio 2015

SCADENZA ADEMPIMENTO	TIPOLOGIA ADEMPIMENTO	SOGGETTO TENUTO ALL'ADEMPIMENTO	NOTE
1 FEBBRAIO 2015	Eventuale deliberazione di riduzione della dotazione organica superiore ai limiti del 30%-50%.	Province /Città Metropolitana	
1 FEBBRAIO 2015 (?)	Individuazione non nominativa della quantità di personale soprannumerario/eccedentario	Province /Città Metropolitana	Da chiarire se il termine vale anche nel caso di rideterminazione senza riduzione ulteriore
15 FEBBRAIO 2015	Decreto Ministeriale per la definizione della riduzione alla spesa corrente di ciascuna Provincia/Città Metropolitana	Ministero dell'Interno di concerto con il MEF	Previo parere della Conferenza Unificata

## Le scadenze di marzo 2015

SCADENZA ADEMPIMENTO	TIPOLOGIA ADEMPIMENTO	SOGGETTO TENUTO ALL'ADEMPIMENTO	NOTE
1 MARZO 2015	Decreto Ministeriale per la definizione dei criteri e delle procedure per la mobilità del personale soprannumerario/eccedentario	Ministero Semplificazione-PA	Previa consultazione con OO.SS. ed eventuale intesa in Conferenza Unificata
31 MARZO 2015	Definizione dei criteri e delle procedure di individuazione del personale da destinare alle procedure di mobilità	Osservatorio Regionale Legge 56/2014	Previa emanazione del D,M. Semplificazione
31 MARZO 2015	Definizione dei criteri e delle procedure per determinare i piani di riassetto organizzativo	Osservatorio Regionale Legge 56/2014	Con il supporto delle società inhouse delle amministrazioni centrali

## Le scadenze di marzo 2015

SCADENZA ADEMPIMENTO	TIPOLOGIA ADEMPIMENTO	SOGGETTO TENUTO ALL'ADEMPIMENTO	NOTE
31 MARZO 2015	Conclusione dell'iter legislativo regionale di riordino delle funzioni non fondamentali	Regione	
31 MARZO 2015	Definizione dei piani di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale	Province /Città Metropolitana	Previo rilascio dei criteri dall'Osservatorio Regionale
31 MARZO 2015	Individuazione nominativa del personale riassegnato alle Province e Città Metropolitane e del personale da destinare alle procedure di mobilità	Province /Città Metropolitana	Previo rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente
1 APRILE 2015	Avvio delle procedure di mobilità del personale soprannumerario o eccedentario	Province /Città Metropolitana	